DISPOSIZIONI PER L'INQUADRAMENTO DEI LAVORATORI DEL GENIO CAMPALE NEI RUOLI CIVILI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 3

Copertura finanziaria

Al maggiore onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.750 milioni in ragione d'anno a decorrere dal 1999, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Le somme attualmente destinate al pagamento degli oneri relativi ai contratti a termine di cui all'articolo 1, comma 1, pari a lire 4.800 milioni in ragione d'anno, confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri relativi ai contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 15 settembre 1999, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa
Estremi	Legge 17 agosto 1999, n. 301
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-l-inquadramento-dei-lavoratori-del-genio-campale-nei/art-3-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it